



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 35/2015
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Artt. 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 20.03.1967, nr. 223 e s. m. e art. 10, comma 3, della Legge 21.12.2005, nr 270.
Nomina della Commissione Elettorale Comunale.

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale in adunanza di prima convocazione ed a seduta pubblica.

Presenti i signori:

Renato Tasin
Bonadiman Ilaria
Castellan Katia
Chini Michele
Chistè Gabriele
Chistè Rudi
Cova Tullio
Dallaserra Vanda
Devigili Christian
Filipozzi Christian
Pilati Giacomo
Tamburin Sandra
Zeni Marco

Assenti i signori:

Bonadiman Giulio
Bonadiman Luca

Partecipa il Segretario comunale Bevilacqua Adriano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Renato Tasin, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al numero 6 dell'ordine del giorno.

Oggetto: Artt. 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 20.03.1967, nr. 223 e s. m. e art. 10, comma 3, della Legge 21.12.2005, nr 270.
Nomina della Commissione Elettorale Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che nel supplemento ordinario n. 213/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2005 è stata pubblicata la legge 21.12.2005 n. 270 “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” entrata in vigore il 31.12.2005;

Rilevato che fra le disposizioni che risultano di più immediato impatto per l’attività e l’organizzazione dei comuni vi è una rilevante innovazione introdotta dall’art. 10 della legge soprarichiamata che, nel sostituire l’art. 4-bis del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20.03.1967 n. 223, ha previsto che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della nuova legge, e cioè entro il 30 gennaio 2006, dovrà essere costituita la Commissione elettorale comunale;

Atteso peraltro che la Commissione Elettorale comunale precedentemente costituita è venuta a decadere a seguito del rinnovo del Consiglio comunale, avvenuto a seguito delle consultazioni elettorali del 16 maggio u. s., per cui risulta ora necessario procedere al suo rinnovo;

Atteso che tale Commissione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 del T.U. n. 223/1967, come modificato dal secondo comma dell’art. 10 della citata legge n. 270/2005, dovrà quindi essere composta dal Sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei Comuni ai cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri;

Atteso inoltre che con Legge nr. 22 del 27.01.2006 di conversione del decreto-legge 3 gennaio 2006, nr. 1, recante disposizioni in materia elettorale, sono state tra l’altro apportate modifiche all’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, nr. 223, così come modificato dalla Legge 21 dicembre 2005, nr. 270;

In particolare si è previsto che, nei Comuni ai quali sono assegnati sino a cinquanta consiglieri, il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti delle predette commissioni (oltre al Sindaco) sia pari a tre e non più a quattro, come era stato previsto dall’art. 10 della Legge nr. 270 del 2005;

A seguito della modifica, in tutti i comuni ai quali sono assegnati sino a cinquanta consiglieri occorre procedere all’elezione della commissione nella composizione prevista dalla modifica da ultimo introdotta;

Vista la circolare urgentissima nr. 6 – integrazione di data 30 gennaio 2006, al nr. 788/VI.3 dd. 02.02.2006 prot. Comune, del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;

Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione centrale dei Servizi Elettorali MIAITSE n. 1/2006 che ha altresì ribadito che il Consiglio comunale, all’atto della votazione per la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall’art. 13 del D.P.R. n. 223/67 che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all’interno della Commissione stessa;

Richiamato l’art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, come sostituito dall’art. 26, comma 4 della Legge 24.11.2000 n. 340 e non modificato dalla nuova legge 21.12.2005 n. 270 che recita:

“Per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età”;

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;

L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione;

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti;

Atteso che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 21.12.2005 n. 270, nonché della successiva Legge di conversione nr. 22 del 27.01.2006 modificativa della precedente, si rende pertanto necessario procedere alla costituzione della Commissione elettorale comunale che potrà successivamente delegare le proprie funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del comune;

Accertato che con deliberazione di questo Consiglio comunale nr. 26, del 18.06.2015, si disponeva la nomina della Commissione elettorale a seguito del rinnovo degli organi comunali del 10.05.2015.

Accertato ancora che nell’ambito di tale Commissione sono risultati eletti candidati non facenti parte dell’organo consiliare, per cui si rende necessario ripetere la votazione per la nomina della Commissione elettorale stessa.

visti:

- la legge 21.12.2005 n. 270 – art. 10;
- il D.P.R. 223/67 – artt. 4 bis, 12 e 13;
- vista la Legge nr. 22 del 27.01.2006;
- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile.

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi del D.P.R. 223/67 art. 12, comma 1, così come modificato dalla legge 21.12.2005 n. 270.

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l’assistenza degli scrutatori designati all’inizio della seduta, per l’elezione dei componenti effettivi, è il seguente:

- schede raccolte: nr. 12 (non partecipa alla votazione il Sindaco)
- schede bianche: nr zero
- schede nulle: nr. zero

Hanno ottenuto voti:

- Bonadiman Ilaria nr. 4 voti
- Filippozzi Christian nr. 4 voti
- Pilati Giacomo nr. 4 voti

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l’assistenza degli scrutatori designati all’inizio della seduta, per l’elezione dei componenti supplenti, è il seguente:

- schede raccolte: nr. 12 (non partecipa alla votazione il Sindaco)
- schede bianche: nr. zero
- schede nulle. nr. zero

Hanno ottenuto voti:

- Zeni Marco nr. 4 voti
- Devigili Christian nr. 4 voti
- Chini Michele nr. 4 voti

sulla base dei risultati di cui sopra

DELIBERA

1. di annullare, per le motivazioni riportate in premessa la deliberazione consiliare nr. nr. 26, del 18.06.2015, avente come oggetto "Artt. 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 20.03.1967, nr. 223 e s. m. e art. 10, comma 3, della Legge 21.12.2005, nr 270. Nomina della Commissione Elettorale Comunale".
2. di nominare quali membri effettivi della Commissione elettorale i signori:
per la maggioranza:
 - Filipozzi Christian
 - Pialti Giacomo
 per la minoranza:
 - Bonadiman Ilaria
3. di nominare quali membri supplenti della Commissione elettorale i signori:
per la maggioranza:
 - Devigili Christian
 - Chini Michele
 per la minoranza:
 - Zeni Marco
4. di dare evidenza del fatto che avverso le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) reclamo alla Giunta comunale ex art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione;
 - b) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 02 luglio 2010, n° 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi

In materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, progettazioni, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.lgs. 02 luglio 2010, n° 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Renato Tassin



Il Segretario Comunale
Bevilacqua dott. Adriano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni dal 04.08.2015 al 14.08.2015.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Bevilacqua dott. Adriano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79 – terzo comma del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei comuni approvato con D. P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Zambana, 15.08.2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Bevilacqua dott. Adriano

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Zambana, li 04.08.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bevilacqua dott. Adriano

